

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA e DI FORNITURA della SATTLER AG

1. PREMESSE

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura della Sattler AG valgono per tutte le forniture a pagamento effettuate dalla Sattler AG („mandatario“) nei confronti della sua parte contraente („mandante“).

I reciproci diritti ed obblighi delle parti contraenti si definiscono esclusivamente secondo il contenuto dell'ordine accettato dal mandatario e secondo le presenti condizioni generali di vendita e di fornitura.

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura valgono anche per negozi futuri tra le parti contraenti, anche se nelle future stipule contrattuali non vi si farà di nuovo riferimento.

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura valgono per negozi giuridici con consumatori ai sensi della legge sulla protezione dei consumatori solo in quanto non siano in contrasto con norme cogenti della predetta legge.

Deroghe alle presenti condizioni di vendita e di fornitura, in particolare condizioni d'acquisto del mandante o accordi verbali, non saranno accettate.

2. OFFERTA

I documenti relativi ad un'offerta, come per esempio illustrazioni, disegni, indicazioni di pesi e di dimensioni, si intendono solo come valori approssimativi se non indicati espressamente come vincolanti. Il mandante si riserva i diritti di proprietà e i diritti d'autore relativi a preventivi, disegni ed altri documenti che non dovranno essere resi accessibili a terzi.

Tutti i negozi diventeranno vincolanti per il mandatario solo quando saranno confermati da esso per iscritto o quando saranno eseguiti da esso tramite invio della merce.

3. CONSEGNA e COLLAUDO

Il mandatario non si impegna a rispettare un termine di consegna fisso: l'indicazione di termini di consegna è di natura meramente indicativa.

Non potranno essere rivendicate pretese di rimborso danni a causa di forniture ritardate, salvo che al mandatario venga contestato dolo o colpa grave. In caso di ritardo, il mandante dovrà concedere un termine di dilazione adeguato.

L'inadempienza del mandante nel soddisfare i suoi obblighi nei confronti del mandatario interromperà un termine di consegna eventualmente concordato come vincolante.

Guerre, scioperi, serrate, interruzioni di lavoro e del traffico, danni causati da incendi, disposizioni delle autorità o altri casi di forza maggiore che ostacolano la spedizione della merce dispensano il mandatario, per la durata dell'interruzione, dal suo obbligo di fornitura. Lo stesso vale per il caso in cui un tale evento si verifichi presso un subfornitore del mandatario.

Il mandatario può recedere dal contratto se prima della fornitura della merce si verificano modifiche tali nelle condizioni economiche del mandante da non far sembrare più sufficientemente assicurato il pagamento della merce.

Se la spedizione della merce verrà ritardata su richiesta del mandante o per altre ragioni imputabili alla sfera del mandante, le spese risultanti dal magazzinaggio della merce nel deposito del mandatario, comunque al minimo il ½ % dell'importo della fattura, verranno messi in conto al mandante per ogni mese calendario pieno, a partire dal mese successivo all'avviso di spedizione. Il mandatario è comunque autorizzato, avendo posto un congruo termine di consegna ed essendo decorso quest'ultimo infruttuosamente, a disporre altrimenti dell'oggetto della fornitura e di fornire al mandante con un congruo termine prolungato.

Il mandatario si riserva la scelta della via e del modo di spedizione. In quanto non concordato diversamente, il mandatario renderà disponibili le merci solo per il ritiro dal suo deposito da parte del mandante e a spese di quest'ultimo (ex works). Uso e rischio passano al mandante dal momento dell'uscita della merce dalla fabbrica, rispettivamente dal deposito, indipendentemente dalle quotazioni concordate per la consegna (come per esempio franco, cif ecc.).

Se la spedizione ritarda a causa di circostanze imputabili alla sfera del mandante, il rischio passa al mandante dal giorno della disponibilità della merce alla spedizione.

Spedizioni parziali sono ammissibili. Luogo d'adempimento è Graz.

4. PREZZI e CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I prezzi indicati nelle offerte del mandatario si intendono senza impegno e netto franco fabbrica.

Nel caso che i costi di produzione (prezzi dei materiali, salari, spese d'imballaggio, spese generali ecc.) aumentino nel periodo tra ordine e fornitura, si potrà effettuare un congruo adeguamento dei prezzi.

Valgono le condizioni di pagamento di cui all'offerta del mandatario. In mancanza di accordi speciali, il pagamento dovrà essere effettuato in contanti, senza qualsiasi sconto, franco sportello pagatore del mandatario e così tempestivamente che l'importo della fattura pervenga al mandatario entro quattro settimane dalla fatturazione (data della fattura).

Un pagamento è considerato pervenuto quando il mandatario potrà disporre dell'importo della fattura. Pagamenti tramite assegno o cambiale si intendono come effettuati solo al momento dell'accredito dell'importo. Compensazioni o ritenzioni sono ammissibili solo

quando la contropreteza è riconosciuta dal mandatario o è stata accertata in via giudiziale definitiva. Pretese del mandante nei confronti del mandatario non potranno essere cedute.

In caso di superamento del termine di pagamento saranno messi in conto interessi di mora nell'ammontare dell'8% sopra il tasso d'interessi base vigente il giorno della data di fattura, in ogni caso comunque nell'ammontare del 12 % p. a.. Il mandante dovrà inoltre risarcire l'ulteriore danno di mora, in particolare spese d'ingiunzione e spese legali. Le spese d'ingiunzione e d'incasso si uniformano ai tassi massimi previsti dalla legge e vigenti per gli istituti d'incasso; in caso d'incasso all'estero queste spese saranno maggiorate dei tassi massimi effettivi, rispettivamente dei tassi massimi ivi vigenti.

5. RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino al completo pagamento degli importi fatturati, con interessi e spese, la merce rimane di proprietà del mandatario. Al fine di garantire il mandatario del suo credito del prezzo d'acquisto, con la presente il mandante cede al mandatario le sue pretese risultanti dalla rivendita di merce soggetta a riserva di proprietà, anche per il caso in cui questa merce sia stata lavorata, trasformata o miscelata, e si impegna a fare una corrispondente annotazione nei suoi libri o sulle sue fatture. Su richiesta, il mandante dovrà consegnare al mandatario tutti i documenti necessari ai fini della riscossione del credito e informare il terzo debitore della cessione. In caso di pignoramento o di altra escussione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte di terzi, il mandante è tenuto a far presente tale riserva di proprietà e ad informare il mandatario.

La rivendicazione della riserva di proprietà nonché il pignoramento dell'oggetto contrattuale da parte del mandatario non sono considerati recesso dal contratto, se non verrà contestualmente dichiarato il recesso dal contratto.

6. GARANZIA e RISARCIMENTO DANNI

Il periodo di garanzia è di sei mesi e comincia a decorrere dal momento del passaggio dei rischi di cui al punto 3. L'obbligo di garanzia non comprende parti soggette ad usura e materiali di consumo.

Il diritto alla garanzia presuppone che il mandante abbia denunciato i vizi per iscritto e senza indugio, al più tardi comunque entro tre giorni lavorativi dal momento della consegna (arrivo della merce). Vizi di stoffe vendute in balle che compaiono solo nel corso della lavorazione potranno essere denunciati anche entro 3 giorni dal momento in cui sono comparsi, al più tardi comunque entro 6 mesi dal momento del passaggio di rischi di cui al punto 3. I vizi non danno diritto a ridurre o a ritenere il prezzo d'acquisto. In caso di reclamo riconosciuto, il mandatario è tenuto meramente a fornire merce sostitutiva ineccepibile. In caso di inopportunità di cambio, il mandatario dovrà ridurre adeguatamente il prezzo d'acquisto.

Se un vizio sorge dopo il momento del passaggio di rischi di cui al punto 3, non vale la presunzione che tale vizio sia già esistito al momento della consegna. L'onere probatorio è del mandante.

Non si assume responsabilità per vizi o danni causati dalle seguenti ragioni:

- uso non idoneo o non appropriato
- montaggio difettoso, rispettivamente messa in esercizio difettosa da parte del mandante o di terzi
- istruzioni di montaggio difettose o montaggio difettoso da parte del mandante nei confronti dei suoi clienti
- usura naturale, trattamento difettoso o negligente
- influenze chimiche, elettrochimiche, biologiche o simili, in quanto non imputabili a colpa del mandatario.

Se il mandante ha prestato di diritto garanzia ad un cliente, potrà chiedere risarcimento dal mandatario – nel rispetto delle altre limitazioni previste dalla legge – tre mesi oltre il termine di garanzia di quest'ultimo.

Sono escluse altre pretese del mandante, in particolare la pretesa di risarcimento di danni non sorti sull'oggetto della fornitura stesso, salvo che questi danni siano dovuti a dolo o a colpa grave.

Pretese di risarcimenti danni in casi di colpa lieve sono escluse; ciò non vale per danni arrecati a persone. La sussistenza di colpa grave dovrà esser provata dalla parte lesa.

7. FORO COMPETENTE

a) Per forniture a mandanti con sede in uno Stato membro dell'UE, nella Svizzera, in Islanda o in Norvegia vale quanto segue: foro competente esclusivo per tutte le controversie risultanti dal rapporto contrattuale tra mandatario e mandante è il tribunale competente in materia di Graz.

b) Per forniture a mandanti con sede fuori del territorio dell'UE, della Svizzera, dell'Islanda o della Norvegia vale quanto segue: come foro per tutte le controversie risultanti dal presente contratto si concorda la competenza di un Tribunale Arbitrale al quale si applica l'Ordinamento di Arbitraggio e di Composizione del Tribunale Arbitrale Internazionale della Camera di Commercio di Vienna (regole viennesi). Gli arbitri saranno nominati secondo queste regole e decideranno in via definitiva. Ai sensi del § 589 comma 2 del Codice di Procedura Civile austriaco, il mandatario ed il mandante concordano di escludere espressamente l'applicazione del § 595 comma 1 cifra 7 del Codice di Procedura Civile austriaco. Il numero degli arbitri è tre. La lingua della procedura arbitrale è il tedesco.

8. DIRITTO APPLICABILE

Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto reale austriaco, escludendo però le norme di collisione e il diritto d'acquisto ONU.